

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

---

### RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1952

(63<sup>a</sup> in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente FERRABINO

#### INDICE

##### Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione » (N. 2035) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 715 e <i>passim</i>
TONELLO . . . . .	716 e <i>passim</i>
BANFI . . . . .	716 e <i>passim</i>
LOVERA . . . . .	716 e <i>passim</i>
CIASCA . . . . .	716
MAGRÌ, relatore . . . . .	716 e <i>passim</i>
TOSATTI . . . . .	717 e <i>passim</i>
SEGNI, Ministro della pubblica istruzione . . . . .	718 e <i>passim</i>
RUSSO . . . . .	721
LAMBERTI . . . . .	724 e <i>passim</i>
DELLA SETA . . . . .	723 e <i>passim</i>

---

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Tosatti.

Intervengono, altresì, il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Segni, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

##### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione » (N. 2035) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione ».

Nell'ultima riunione fu esaurita la discussione generale. Passiamo, adesso, all'esame degli articoli. Ne do lettura:

## Art. 1.

Ogni Commissione giudicatrice dei corsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonché di 15 punti supplementari per i titoli militari.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame.

Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame. Determina, altresì, i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti dall'annessa tabella di valutazione. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata, con le opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli militari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

La senatrice Merlin Angelina ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo la parola «militari», le altre: «e politici antifascisti». Osservo, però, che la senatrice Merlin non è presente.

**TONELLO.** Faccio mio questo emendamento.

**BANFI.** Pur essendo d'accordo con la senatrice Merlin sulla opportunità di un emendamento in questo senso, osservo che il termine «titoli politici antifascisti» è troppo vago e generico.

**PRESIDENTE.** Credo anche io che questo termine dica troppo, e non abbastanza; soprattutto, non si esprime in maniera chiara.

Inoltre c'è da domandarsi: come si valuteranno tali titoli? In che misura? In anni, in mesi?

**BANFI.** L'unica ragione, per cui gli anzidetti titoli dovrebbero essere valutati, è che i candidati siano stati impediti di esercitare il loro diritto di presentarsi al concorso. Quindi, dovrebbe esserci una riparazione con una misura unica di valutazione.

**LOVERA.** Faccio osservare che all'articolo 1 dovremmo solamente approvare una formula, la quale stabilisca che coloro i quali hanno subito persecuzioni dal fascismo, hanno diritto ad un certo punteggio supplementare. Il valore, poi, di tali titoli espresso in punti dovrà essere fissato nella tabella allegata alla legge.

**CIASCA.** Concordo con quanto è stato detto poco fa dal Presidente e dall'onorevole Banfi sull'imprecisione della dizione proposta dalla senatrice Merlin.

Ricordo che in altre leggi si accennava esplicitamente a coloro che per persecuzioni, per motivi razziali o per altre cause, non si erano potuti presentare al concorso. L'interessato doveva documentare che per tali ragioni non aveva potuto partecipare al concorso, e solo in questo caso aveva diritto alla reintegrazione.

Si dovrebbe studiare, quindi, un'altra formula nel senso da me prospettato.

**MAGRÌ, relatore.** Desidero fare due osservazioni. Anzitutto la Commissione sa che per coloro che per motivi politici o per motivi razziali non poterono partecipare ai concorsi fu fatta una legge speciale e furono indetti dei concorsi speciali con notevole larghezza; è da ritenere, quindi, che tutti coloro che meritavano una cattedra siano già a posto. D'altro canto, come giustamente ha osservato il nostro Presidente, è opportuno che questi titoli politici siano ben definiti, che siano valutabili e traducibili in punti o in frazioni di punti.

## VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

63<sup>a</sup> RIUNIONE (30 gennaio 1952)

Allora vorrei proporre — anche su suggerimento del collega Parri, che si scusa di non essere presente — che si valutino i titoli di partigiano e i titoli di patriota. Osservo che quest'ultimo titolo è ben definito, è espresso in un documento, e quindi potrà essere tradotto in punteggio.

**TOSATTI.** Io non credo che possiamo limitarci ad ammettere come titoli politici antifascisti il brevetto di partigiano o quello di patriota. Può esservi, ad esempio, il caso di chi per ragioni particolari non ha chiesto tale brevetto di patriota, che invece fu concesso con grande larghezza e non con tutte le garanzie.

**PRESIDENTE.** Vorrei fare una proposta concreta. Ritengo che potremmo dire semplicemente: «nonché di 15 punti supplementari di cui al numero 4 dell'annessa tabella».

Successivamente nella tabella oltre ai titoli militari possiamo elencare gli altri titoli relativi a perseguitati politici, a perseguitati razziali, e via dicendo.

Pongo quindi in votazione l'emendamento tendente a sopprimere nel primo comma le parole «per i titoli militari» e a sostituirle con le altre: «per i titoli di cui al numero 4 dell'annessa tabella».

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Merlin Angelina propone di sostituire il terzo comma con il testo seguente: «Anche quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione dispone dello stesso numero di punti». Poichè l'onorevole Merlin non è presente, tale emendamento si intende ritirato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al quarto comma non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul quinto comma non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Merlin Angelina propone di sopprimere, nel sesto comma, le parole «limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi». Poichè l'onorevole Merlin non è presente, tale emendamento si intende ritirato.

Metto ai voti il sesto comma nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Merlin propone di aggiungere, nel settimo comma, dopo la parola: «militari» le altre «e politici antifascisti». Osservo che questo emendamento è connesso a quello presentato dall'onorevole Merlin nel primo comma. Poichè quell'emendamento non è stato accolto, questo emendamento deve intendersi decaduto.

Metto ai voti il settimo comma nel testo del Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 come risulta dalla modificazione apportatavi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo adesso all'articolo 2, di cui do lettura:

## Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 64, 65 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, gli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, gli articoli 56, 57 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, e l'articolo 135 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Nulla è innovato alle altre disposizioni sui predetti concorsi-esami di Stato, in quanto non incompatibili con quelle della presente legge.

## VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

63<sup>a</sup> RIUNIONE (30 gennaio 1952)

**MAGRÌ, relatore.** L'articolo 2 prevede l'abrogazione di tutti quegli articoli di testi legislativi che sono in contrasto con le innovazioni introdotte nel presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo due. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo adesso all'esame dell'articolo 3, di cui do lettura:

## Art. 3.

Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli Istituti di istruzione media sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione al quale spetta lo stesso trattamento previsto per i componenti la Commissione. Il segretario non ha diritto di voto.

Il senatore Banfi propone un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il relatore propone, invece, un emendamento sostitutivo così formulato: « A ciascuna delle Commissioni o Sottocommissioni giudicatrici dei concorsi a Cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento può essere aggregato, quale consulente ai soli fini della valutazione dei titoli, un funzionario di gruppo A della Amministrazione della pubblica istruzione ».

**MAGRÌ, relatore.** Ho proposto questo emendamento per eliminare i gravi inconvenienti che si sono verificati precedentemente nei lavori delle Commissioni, perchè molte volte le Commissioni sono state riconvocate per riesaminare i titoli, per correggere i punteggi. Credo che con l'articolo da me formulato si possano eliminare quegli inconvenienti lamentati dai senatori Banfi, Ciasca, e De Sanctis in altra riunione.

**BANFI.** Non credo opportuno ripetere le ragioni per cui avevo presentato il mio emendamento soppressivo. Credo, però, che con l'articolo formulato dal relatore le difficoltà che io ed altri colleghi avevamo segnalato per quel che riguarda la figura del funzionario di Ministero, le sue funzioni, la sua posizione nella Commissione, siano superate.

Non insisto, quindi, nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Domando al relatore se non crede opportuno che si fissi un limite al grado di tali funzionari, per esempio, non superiore al settimo, per evitare che possano essere aggregati alle Commissioni dei funzionari di grado troppo elevato. Il settimo è il grado di capo sezione.

**SEGNI, Ministro della pubblica istruzione.** In tal caso sarebbe opportuno arrivare almeno fino al grado sesto, che è quello di capo divisione.

**PRESIDENTE.** Si può arrivare anche al sesto. È, però, opportuno che vengano esclusi gli ispettori generali.

**BANFI.** Sono favorevole a questa limitazione anche per la ragione inversa; sono certo, infatti, che un funzionario di grado elevato non si troverebbe a suo agio nella spiegazione di tali funzioni di consulente.

**MAGRÌ, relatore.** Accetto questa limitazione.

**PRESIDENTE.** L'emendamento sarebbe allora così formulato: « A ciascuna delle Commissioni o Sottocommissioni giudicatrici dei concorsi a Cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento, può essere aggregato, quale consulente ai soli fini della valutazione dei titoli, un funzionario di gruppo A della Amministrazione della pubblica istruzione di grado non superiore al 6° ».

**MAGRÌ, relatore.** Si potrebbe dire « limitatamente alla sua effettiva partecipazione », perchè in certe Commissioni il compenso è dato globalmente, e non con riferimento alle singole giornate di lavoro. Mi sembra giusto, pertanto, che sia dato un compenso proporzionato alla effettiva partecipazione ai lavori.

**SEGNI, Ministro della pubblica istruzione.** Temo che il sistema diventi assai complicato, quando dovremo conteggiare le liquidazioni ed avere l'approvazione da parte della Corte dei conti.

**MAGRÌ, relatore.** Nel fare la mia proposta mi sono riferito a quanto avviene nelle Commissioni di esame per la maturità; in esse il membro aggregato non è compensato per tutta la durata dei lavori della Commissione, ma per i giorni della sua prestazione; quindi ritengo che anche nel caso presente si possa procedere in analoga maniera.

**PRESIDENTE** Se il compenso della Commissione avviene sotto forma di diaria allora

è chiaro che il rappresentante ministeriale prenderà tante giornate quante sono i giorni della sua prestazione; ma la retribuzione può anche essere globale ed allora l'avverbio «limitatamente» risulta troppo impreciso.

**MAGRÌ, relatore.** Se i lavori durano trenta giorni e il consulente partecipa a dieci giorni di lavoro percepirà un terzo di quanto prendono i Commissari.

Proporrei, comunque, il seguente nuovo testo per l'articolo 3:

«A ciascuna delle Commissioni o Sottocommissioni giudicatrici di concorsi a Cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento può essere aggregato, a richiesta del presidente della Commissione, quale consulente, ai soli fini della valutazione dei titoli, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione, di grado non superiore al 6°, al quale spetta un trattamento equiparato a quello dei componenti la Commissione, in proporzione all'effettiva partecipazione ai lavori di questa».

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal senatore Magrì.

(È approvato).

Do lettura adesso dell'articolo 4:

#### Art. 4.

La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ed 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 483, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, è stabilita in lire 5000.

Anche a questo articolo vi è un emendamento soppressivo del senatore Banfi.

**SEGNI, Ministro della pubblica istruzione.** Poichè il presente disegno di legge importa un maggiore onere, si è dovuta aumentare la tassa, in una misura tuttavia molto inferiore al valore attuale della moneta.

**BANFI.** Il mio scrupolo è che questo aumento costituisca un gravame eccessivo per una categoria che già si trova in condizioni

difficilissime. Sarei d'accordo nel rinunciare alla mia proposta di soppressione qualora si potesse diminuire la cifra di cinquemila lire proposta nel disegno di legge.

**PRESIDENTE.** È ben chiaro che la cifra si riferisce alla abilitazione e non al concorso.

**BANFI.** D'accordo: proprio da ciò derivano le mie preoccupazioni dato che l'abilitazione è il titolo necessario, mentre il concorso è un titolo secondario.

**MAGRÌ, relatore.** La tassa, prima della guerra era di 200 lire, successivamente è stata portata a lire 1.000, ed ora a lire 5.000, di modo che si è verificato un aumento di venticinque volte; il che è inferiore all'avvenuta svalutazione della moneta. Ora, se si tiene conto che abbiamo maggiorato le tasse universitarie e che questa costituisce in qualche modo una ultima tassa universitaria, sarebbe bene che ci mantenessimo nelle stesse proporzioni. Per queste ragioni credo si debba restare fermi sulla cifra di 5.000 lire.

A questo proposito torno ad auspicare che l'abilitazione venga unificata perché questa «abilitazione a spizzico» è una palese assurdità.

**LOVERA.** Non mi sembra giusto far pagare 5.000 lire per ogni abilitazione cui si partecipa; infatti vi saranno candidati che adiranno a diverse abilitazioni, mentre invece altri adiranno ad una sola. Ritengo, pertanto, che sarebbe giusto che si pagasse la tassa di abilitazione una volta sola e non ogni volta che si partecipa ad una abilitazione diversa: altrimenti si viene a creare una sperequazione anche nello stesso ambito dei candidati. Se non si volesse giungere ad abolire completamente il pagamento della tassa per le successive abilitazioni, proporrei che la tassa stessa fosse ridotta, in questi casi, alla metà.

**BANFI.** Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Lovera, perché in realtà la situazione di moltissimi candidati è gravissima e bisogna in qualche modo provvedervi.

Vi è stata una frase del senatore Magrì, che mi ha colpito, laddove egli ha detto che, essendo state aumentate le tasse universitarie e dovendosi considerare questa come una ultima tassa universitaria, è giusto che venga aumentata. Vedete che cosa accade allorchè si cominciano ad aumentare le tasse universitarie? Ora, proprio per questo vorrei insi-

stere nel mio emendamento soppressivo, ed aderire, soltanto ove l'emendamento non fosse accettato, ad una proposta formulata nel senso di quello prospettata dal senatore Lovera.

**SEGNI, Ministro della pubblica istruzione.** Allora sarà necessario ascoltare il parere della Commissione finanze e tesoro perchè non vorrei che ci si mettesse in condizioni finanziarie di ulteriore aggravio.

**PRESIDENTE.** In relazione alla minore spesa che risulta dall'articolo 3 si potrebbe ridurre la tassa da 5.000 lire a 4.000 lire.

Se non si fanno osservazioni metto ai voti questa proposta.

Metto ai voti l'articolo 4, con la modifica apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applica anche ai concorsi-esami di Stato per i quali, alla suddetta data, non abbiano avuto inizio le prove orali.

Qualora si tratti di concorsi per soli titoli indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente ai fini della ripartizione dei 25 punti riservati ai titoli.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della tabella. Ne do lettura:

#### TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. — *Titolo di studio (laurea o diploma), in base al quale si è ammessi al concorso*, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio relativo al titolo di abilitazione a norma della lettera c) del n. 2 della presente tabella . . . . . fino al massimo di punti 5

Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:

- punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;
- punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;
- punti 4 se conseguito con una votazione da 105 a 109;
- punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;
- punti 2 se conseguito con una votazione da 88 a 98.

Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.

(È approvata).

Passiamo adesso al numero 2.

2. — *Titoli di cultura . . . . . fino al massimo di » 10*

a) Idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3 . . . . . fino al massimo di » 7

Per «idonei» si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riporta-

rono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.

Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta al 60/100.

b) Altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera a) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . fino al massimo di

punti 3

c) Abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso fino al massimo di

» 5

d) Abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di

» 2

e) Libere docenze (a), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso

fino al massimo di » 4

f) Titoli finali di studio (a) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle Università

fino al massimo di » 2

g) Altri titoli di studio (lauree o diplomi) (a) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purchè conseguiti con votazione non inferiore a 99/100 . . . . . fino al massimo di

» 2

h) Pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di

» 3

Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza.

i) Altri titoli non precedentemente previsti

fino al massimo di » 2

(a) Qualunque sia il numero dei titoli.

**RUSSO.** A me sembra che il punteggio per il titolo della libera docenza sia troppo basso.

**PRESIDENTE.** Osservo anch'io che per le libere docenze è fissato un massimo di quattro punti, mentre per l'abilitazione il massimo è di cinque punti.

**BANFI.** Sembra anche a me che il punteggio sia troppo basso, tanto più che le pubblicazioni fatte prima della libera docenza non valgono come titolo.

**SEGNI,** *Ministro della pubblica istruzione.* Sono favorevole a che si aumenti il massimo del punteggio per le libere docenze.

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

63<sup>a</sup> RIUNIONE (30 gennaio 1952)

PRESIDENTE. Io credo che noi possiamo fissare un massimo di punti sei.

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il numero 2 della tabella con l'emendamento già approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura adesso del numero 3 della tabella:

3. — *Titoli didattici . . . . .* fino al massimo di punti 10

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio (b) . . . . . fino al massimo di

7

a) Insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.

b) Incarico d'insegnamento universitario.

c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.

B) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio . . . . . fino al massimo di

» 3

a) Servizio prestato in qualità di istruttore di ruolo o di istruttore assistente nei Convitti nazionali.

b) Insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, prestato dopo il compimento del 22º anno di età e per un massimo di 10 anni.

c) Servizio prestato nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.

C) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito

fino al massimo di » 3

Per ogni qualifica di « ottimo » . . . . . » 1

Per ogni qualifica di « valente » . . . . . » 0,50

Per ogni qualifica di « buono » . . . . . » 0,25

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere A e B.

(b) Per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

Avverto che al primo capoverso è stato presentato un emendamento del senatore Banfi, tendente a sopprimere le parole: «o legalmente riconosciute».

**MAGRÌ, relatore.** Come relatore, debbo dare qualche chiarimento, soprattutto per quanto riguarda la formula adottata nel disegno di legge, formula che il senatore Banfi propone di sopprimere. La legge 6 maggio 1923, n. 1054, così definisce gli istituti pareggiati: «Le scuole medie, ad eccezione degli istituti magistrali, mantenute da enti morali, possono essere pareggiate alle regie, per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti». Successivamente, con la legge 19 gennaio 1942, n. 86, si è definito, all'articolo 6, il riconoscimento legale, che è invalso ormai in uso di chiamare parificazione. Mentre con l'articolo 2 di questa legge si stabilisce, per quanto riguarda le scuole autorizzate, che nessuno è autorizzato ad aprire scuole che si modellino sul tipo delle scuole governative senza un esplicito permesso da parte dei Provveditori agli studi, all'articolo 6, a proposito del riconoscimento legale, si dispone: «Le scuole non regie, autorizzate da almeno un anno — cioè che da almeno un anno abbiano avuto il permesso di funzionare — possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione: a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico, tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende, delle palestre ginnastiche, siano sufficienti ed adatte in relazione al tipo della scuola stessa; b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole régie, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali; c) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano; d) che il personale insegnante sia iserito all'albo professionale, o, se trattasi di insegnamenti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, sia munito del titolo di abilitazione e che del pari il personale tecnico e gli istruttori pratici siano in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti». Queste sono le condizioni in base secondo le quali può essere concesso il riconoscimento legale, comunemente detto parificazione. L'effetto di questo riconoscimento legale

è che i titoli rilasciati dalle scuole in parola hanno un valore perfettamente uguale a quello dei titoli rilasciati dalle scuole governative.

Debbo dire, per i colleghi che non avessero pratica del funzionamento delle scuole così dette parificate, che gli esami in tali scuole vengono fatti sempre alla presenza di un commissario governativo. Debbo aggiungere che sino a questo momento il titolo di insegnamento nelle scuole parificate è stato sempre valutato, sia agli effetti dei concorsi, sia agli effetti dell'annuale concorso per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole pubbliche. Esiste quindi una prassi costante in questo senso. Probabilmente, la perplessità della Commissione nasce dalla formula «legalmente riconosciute», che a qualcuno poté sembrare corrispondente ai termini: «scuole autorizzate», mentre si tratta di tutt'altra cosa, e per accertarsene, basta controllare il testo di legge con il quale vengono definite le scuole parificate a tutti gli effetti, le quali, pertanto, rilasciano dei titoli legali.

**BANFI.** Le ragioni per le quali io propongo la soppressione delle parole «legalmente riconosciute» sono essenzialmente due. La prima è che noi ci troviamo in una situazione di attesa, in quanto la Costituzione ha pronunciato la formula della parità, formula la quale concede tutti i diritti alla scuola parificata, ma che deve ancora essere definita attraverso un sistema di leggi che la determinino giuridicamente. La situazione attuale, pertanto, se non può definirsi illegale, è tuttavia provvisoria, in quanto l'istituto paritario deve ancora essere definito, chiarito e precisato legislativamente.

Una seconda ragione, che giustifica il mio emendamento, è data dalla considerazione delle condizioni che vengono poste, affinché una scuola sia considerata come legalmente riconosciuta. Fra i titoli richiesti per la parificazione, non ve ne è uno che, tuttavia, mi pare sia proprio quello su cui dobbiamo portare la nostra attenzione, vale a dire che gli insegnanti vengano assunti mediante regolare concorso, come avviene per gli insegnanti supplenti nelle scuole statali, ossia attraverso concorsi per titoli effettuati dai Provveditorati. Noi sappiamo ciò che avviene effettivamente nella assegnazione dei posti. Mentre esiste una graduatoria del

Provveditorato per l'assunzione nelle scuole di carattere statale, viceversa per le scuole di altro tipo gli insegnanti vengono assunti *ad libitum* dalla direzione delle scuole stesse. Ciò costituisce un punto, mi pare, molto importante, perchè gli insegnanti delle scuole statali sono già stati sottoposti ad un vaglio, sono stati selezionati e sono stati riconosciuti superiori a un'altra serie di insegnanti, i quali chiedevano la medesima posizione, mentre la categoria di insegnanti che noi verremo a favorire con la disposizione proposta, è stata scelta per ragioni di carattere contingente, senza che essa abbia dato una prova effettiva della propria superiorità nei riguardi di quegli altri insegnanti, che tuttavia sono stati esclusi dalla graduatoria per le scuole statali. Insomma, ad una scuola parificata può essere ammesso un insegnante, il quale non è riuscito a farsi inserire nella graduatoria corrispondente delle scuole governative: se la disegno proposta venisse approvata, codesto insegnante verrebbe posto nelle stesse condizioni di quegli altri, che sono stati invece ammessi nella graduatoria e in condizioni superiori a quelli esclusi dalla graduatoria.

Oltre a questi argomenti specifici, vi è una ultima considerazione, che credo dover fare. È vero che il testo della legge impone che tutti gli insegnanti, per poter esercitare l'insegnamento, siano forniti del titolo di abilitazione; ma dobbiamo riconoscere che di fatto ciò non si verifica per la maggior parte dei casi. Chi dia un'occhiata alle attribuzioni degli insegnamenti, perfino nelle scuole statali, soprattutto nelle grandi città, potrà accorgersi che a un certo momento il Provveditorato, per coprire i posti vacanti, si trova costretto a ricorrere ad una massa di persone, le quali non possiedono il titolo di abilitazione. Ciò, naturalmente, è da imputarsi ad un difetto nel sistema dei concorsi per l'abilitazione, che non si svolgono regolarmente; indubbiamente non esiste colpa da parte degli insegnanti. Ad ogni modo il possesso del titolo di abilitazione rappresentava un criterio di valutazione e di discriminazione, che oggi viene molto spesso a mancare. Così stando le cose, potrebbe verificarsi il caso che un insegnante non abilitato, il quale non sia stato inserito in una graduatoria provinciale, ottenga tutta-

via, per ragioni personali, un posto in una scuola legalmente riconosciuta a carattere privato e si trovi quindi valutato tale insegnamento, mentre un altro insegnante, in possesso del titolo di abilitazione, ma che non abbia potuto essere inserito nella graduatoria per la supplenza della scuola governativa, non possa godere di alcuna valutazione. Si verrebbe, insomma, a stabilire una ingiustizia nei riguardi di coloro che possiedono un titolo superiore agli insegnanti delle scuole parificate. Per questa, e non per altra ragione, desidero e sostengo che debbano essere tolte le parole «e legalmente riconosciute».

Nel ribadire questo punto di vista, mi faccio forte anche di una recente deliberazione del gruppo dei sindacati milanesi per quel che riguarda gli insegnanti fuori ruolo. Proprio poche sere or sono io ho potuto presenziare ad una discussione, come semplice spettatore, nella quale, per quanto qualcuno facesse valere degli interessi particolari, che potevano spingere ad aderire al testo ministeriale, la maggioranza — una netta e forte maggioranza — si manifestò assolutamente contraria, proprio per salvaguardare un principio di giustizia nei riguardi di tutti gli insegnanti.

LAMBERTI. Le obiezioni mosse dal collega Banfi in sostanza si possono ridurre a due. La prima è questa: siamo in un periodo di transazione, in attesa di consacrare, sul piano legislativo, un nuovo principio, sancito dalla Costituzione, quello della parità. Quindi, non conviene che noi anticipiamo, con applicazioni pratiche di questo principio paritario, quelle che saranno le formulazioni che saranno adottate in sede di riforma, ispirata alla Costituzione. La seconda obiezione del senatore Banfi, la quale in fondo riassume ambedue le sue due ultime argomentazioni, è questa: noi dobbiamo aver riguardo a quella che era la posizione in cui si trovavano questi insegnanti, nel momento in cui furono assunti come supplenti o come incaricati nelle scuole non governative; esaminando tali posizioni, noi potremmo rilevare, in molti casi, che tali insegnanti versavano in condizioni di inferiorità rispetto ad altri, che tuttavia furono privati di ogni supplenza e quindi di ogni possibilità di acquistare il titolo previsto nel disegno di legge.

Per quel che concerne la prima argomentazione, mi permetto di far rilevare al senatore Banfi che dalla sua premessa si potrebbe ricavare una conseguenza esattamente inversa a quella che ci è stata prospettata. Se è vero che noi siamo in un periodo di transizione, cioè che noi aspettiamo di consacrare sul piano legislativo il nuovo principio costituzionale della parità, è mai possibile che ci mettiamo proprio in questo momento ad innovare, rispetto alla legislazione vigente? Il relatore ci ha detto infatti che il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, cioè nelle scuole parificate, finora è stato sempre valutato, sia ai fini dei concorsi, sia ai fini della attribuzione delle supplenze e degli incarichi annuali. Allora mi domando: se noi oggi instaurassimo un nuovo sistema, non anticiperemmo la riforma per quello che concerne l'applicazione pratica, in sede legislativa, del principio di parità? E mi pare che non soltanto la anticiperemmo, ma la anticiperemmo in un senso opposto a quello che è lo spirito della Costituzione stessa, perchè è certo che l'intento dei costituenti, quando fissarono nella Costituzione il principio della parità, fu, non già di ridurre la libertà della scuola, rispetto alla legislazione allora vigente, bensì di allargarla. Comunque, non mi sembra questo il momento di innovare: manteniamoci fedeli alle norme vigenti, fino al momento in cui l'istituto paritario non sarà consacrato legislativamente.

Per quel che concerne le altre obiezioni del senatore Banfi, vorrei far rilevare che non si dovrebbe, a mio parere, avere tanto riguardo a quella che era la posizione degli insegnanti nel momento in cui fu loro assegnata la supplenza o l'incarico nelle scuole non governative, quanto soprattutto a quella che è la posizione di questi insegnanti dopo che in effetti hanno esercitato l'insegnamento.

Anzitutto, non è del tutto esatto che le scuole non governative possano chiamare chi a loro piaccia ad insegnare, in quanto la scelta dei supplenti e degli incaricati, nelle scuole legalmente riconosciute, viene fatta tenendo presente la graduatoria che esiste presso il Provveditorato agli studi.

**BANFI.** Non seguendola!

**LAMBERTI.** Non seguendo l'ordine dei nomi, ma tuttavia limitando la scelta a coloro,

i quali siano stati riconosciuti in possesso dei requisiti necessari per essere inclusi in quella graduatoria. Noi sappiamo d'altra parte che, secondo la legge, il titolo richiesto, per essere inclusi nella graduatoria, è l'abilitazione. Osserva il senatore Banfi che oggi l'abilitazione, la quale rappresenta il riconoscimento ufficiale dato dallo Stato, in effetti non si richiede più né per le scuole non governative, né per le scuole statali, sia perchè gli abilitati non sono in numero sufficiente a far fronte di bisogni attuali delle scuole, sia perchè le scuole sono cresciute di numero, sia perchè non sono stati più espletati i concorsi regolarmente come un tempo, e quindi si ha bisogno di un maggior numero di supplenti. Ma questa è una condizione identica per le scuole governative e non governative. Quanto soprattutto importa rilevare è la seguente condizione di fatto: questi insegnanti, una volta che siano stati chiamati, come supplenti, o come incaricati, in scuole non statali, hanno comunque conseguito in effetti una esperienza di insegnamento, che deve essere valutata. Io credo che le presenti tabelle debbano avere riguardo soprattutto a questo principio: gli insegnanti, che per un anno abbiano insegnato davanti ad una scolaresca, offrono più sicure garanzie di poter espletare il loro mandato, che non gli insegnanti, i quali questa esperienza non abbiano saputo, o potuto, fare. Ritengo quindi che si debba senz'altro approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati

**LOVERA.** Aderisco a quanto ha detto testè il collega Lamberti; ma vorrei fare ancora un'altra osservazione. Mi parrebbe per lo meno strano che non si riconoscesse il valore dell'insegnamento prestato nelle scuole parificate, mentre viene riconosciuto legalmente il corso ed il titolo di studio che viene rilasciato proprio in virtù di quell'insegnamento. In sostanza, infatti, noi verremmo a riconoscere il valore legale del titolo rilasciato agli studenti dagli istituti parificati, mentre negheremmo al tempo stesso il valore legale dell'insegnamento impartito in tali istituti ed in virtù del quale ha valore legale il titolo di studio.

Inoltre, vorrei insistere sul fatto che non è a credere che il reclutamento degli insegnanti nelle scuole non statali, avvenga senza alcun discernimento. In realtà una cernita ed una

discriminazione vengono fatte, poichè, mentre nella scuola pubblica la Presidenza accetta l'insegnante inviato dal Provveditore, il quale può essere anche il primo in graduatoria, ma non possedere alcuna qualità didattica, negli istituti parificati ci si preoccupa prevalentemente del valore didattico dell'insegnante, e se per caso accada ad essi di assumere una persona incapace, è loro interesse disfarsene, poichè ne avrebbero un danno, sia dal punto di vista finanziario, che dal punto di vista puramente didattico.

Non credo quindi che sia opportuno svalutare troppo l'insegnamento impartito negli istituti parificati, quando dobbiamo riconoscere che nella stessa scuola statale, per colpa non degli insegnanti, ma della situazione generale, insegnano docenti privi di abilitazione e talvolta neppure laureati. Se dobbiamo constatare tale stato di fatto, dobbiamo anche ammettere che esso va a discreditlo, non delle sole scuole non governative, ma anche delle scuole statali. Non si deve infatti pensare che la scuola statale impieghi regolarmente insegnanti in possesso della abilitazione; in realtà avviene nella scuola statale ciò che avviene nella scuola non statale. A questo proposito, inoltre, dobbiamo riconoscere che in alcuni istituti legalmente riconosciuti prestano la loro opera insegnanti abilitati magari anziani, mentre invece i supplenti delle scuole statali sono spesso giovani senza alcuna esperienza. Non è quindi possibile, a mio parere, affermare senz'altro che l'insegnamento impartito nella scuola privata abbia minor valore di quello impartito nella scuola statale, e pertanto ritengo che si debba approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**TOSATTI.** Non ho da aggiungere quasi nulla alle considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto. Debbo esprimere il mio compiacimento perchè dei colleghi, i quali hanno profonda esperienza nel campo dell'insegnamento in scuole statali, hanno riconosciuto il valore dell'insegnamento impartito nella scuola non governativa. Essi hanno potuto testimoniare meglio di chiunque altro, per diretta cognizione di causa, quali sono i mali di cui soffre la scuola italiana, mali comuni a tutti i tipi di scuola e dovuti in gran parte alle condizioni di disagio provocate dalla guerra,

dal mancato espletamento dei concorsi per molti anni, dalla deficienza di insegnanti abilitati.

Vorrei, tuttavia, osservare che si è fatta una certa confusione tra il concetto di abilitazione e quello di concorso. Lo Stato ha il diritto di richiedere a tutti coloro, che esercitano l'insegnamento, di essere in possesso del titolo di abilitazione, così come esso viene richiesto, ad esempio, ad un medico. Premesso questo, bisogna però considerare che, se un ente privato intende assumere per concorso determinati elementi, tali concorsi li potrà effettuare con i criteri che riterrà più opportuni. Analogamente, una volta che si sia richiesta l'abilitazione, nel campo della scuola, altro non si può richiedere: in altre parole, il fatto che lo Stato per le sue scuole ritenga di sottoporre gli aspiranti all'insegnamento ad un apposito concorso, non implica che lo stesso procedimento debbano seguire obbligatoriamente gli istituti parificati, poichè, se così fosse, verrebbe gravemente vulnerato il concetto stesso della parità. Ad ogni modo, di ciò discuteremo adeguatamente quando esamineremo le norme in cui verrà consacrato legislativamente in istituti precisi il principio costituzionale della parità. Fino ad oggi, come ha osservato l'onorevole Lamberti, esiste una prassi, in base alla quale gli insegnanti delle scuole parificate hanno acquisito determinati diritti, ed io non credo che noi possiamo, in attesa della definizione giuridica del concetto di parità, sottrarre a costoro il godimento di quei diritti, di cui hanno goduto finora. Del resto, la presente prassi non ha dato luogo a nessun inconveniente. Si deve, invece, rilevare che il riconoscimento dell'insegnamento impartito nella scuola privata è derivato necessariamente e spontaneamente dal concetto stesso di scuola legalmente riconosciuta, in quanto, come è stato osservato, sarebbe assurdo che a coloro i quali insegnano in istituti autorizzati a rilasciare i titoli legalmente riconosciuti, non venisse poi riconosciuto l'insegnamento impartito, nell'ipotesi che si presentino ad un concorso.

Il senatore Banfi ha affermato che i Provveditorati, nello scegliere gli elementi ai cui affidare incarichi e supplenze, sono tenuti a seguire una determinata graduatoria, per es-

sere inclusi nella quale sono richiesti alcuni precisi requisiti. Ma occorre osservare che l'insegnante di scuola governativa o parificata, che si presenti ad un concorso, sottoporrà tutti i propri titoli alla Commissione esaminatrice, la quale potrà opportunamente valutarli. Essa quindi non si limiterà a valutare il solo insegnamento impartito nell'una o nell'altra scuola, ma il complesso dei titoli presentati dall'insegnante. Ad ogni modo, il fatto di avere prestato la propria opera in una scuola mi pare rappresenti comunque un titolo degno di considerazione e di valutazione, in quanto la pratica didattica effettiva, acquisita in una scuola parificata, la quale, come è stato osservato, ha tutto l'interesse di avere alle proprie dipendenze degli insegnanti didatticamente capaci, mi pare non valga meno di un titolo scientifico.

Per questi motivi mi associo completamente a quanto è stato detto dal senatore Lamberti e dal senatore Lovera.

Quanto poi al fatto che qualche sindacato abbia espresso un determinato voto, debbo dire che un tal voto appare ispirato a degli interessi, i quali, per quanto legittimi, debbono essere considerati con la massima cautela da parte del legislatore. È noto che nelle assemblee sindacali vengono sollevate richieste e rappresentate esigenze, le quali, senza dubbio, debbono essere attentamente valutate, ma, tuttavia, non possono legare il legislatore nella sua decisione, specialmente quando ci si trovi di fronte ad una materia così delicata, come quella in discussione.

Infine, mi sia consentito riaffermare ancora una volta che, a mio parere, i titoli didattici debbono essere sempre considerati, quando si tratti della scuola, almeno pari a quelli di carattere puramente scientifico: mi pare evidente che, dal punto di vista della scuola, ha maggior valore l'esperienza di chi nella scuola abbia prestato per lunghi anni onorevolmente la propria opera, che non la capacità scientifica, sia pure notevole e brillante.

Per questi motivi dichiaro che voterò contro l'emendamento del senatore Banfi.

**TONELLO.** Sono d'accordo col collega Banfi per la soppressione dell'inciso. Dico sinceramente di vedere in quell'inciso uno degli aspetti della lotta fra la concezione cattolica della

scuola, la concessione confessionale, e la concezione della scuola statale. Sono anch'io per la libertà d'insegnamento, perché si tratta ormai di cosa acquisita, ma dobbiamo sempre tutelare la scuola dello Stato. Pertanto il personale insegnante delle scuole private dovrebbe avere uno stato giuridico perfettamente eguale a quello degli insegnanti statali, se si vuole realmente salvaguardare la libertà della scuola. Approfittando della situazione attuale, gli istituti privati sfruttano essi per i primi quegli insegnanti che, non avendo trovato un altro posto, sono costretti ad accontentarsi di qualsiasi sistemazione.

**LOVERA.** E così essi oltre ad essere sfruttati dagli istituti privati devono essere sfruttati una seconda volta da noi, perché noi non dovremmo riconoscere il loro insegnamento.

**TONELLO.** Gli arzigogoli non giovano: lo Stato deve esercitare fin dal principio un controllo su tutti gli insegnanti anche per evitare eventuali disparità di trattamento nei riguardi di determinate persone più protette, soltanto perché nella buona grazia di un vescovo . . .

**SEGNI,** *Ministro della pubblica istruzione.* Ci sono moltissime scuole private non religiose.

**TONELLO.** Noi difendiamo la scuola dello Stato perché sappiamo che essa assolve alla funzione educativa del popolo, funzione che deve spettare agli organi che rappresentano tutta la vita del popolo, cioè agli organismi statali. Se lo Stato concede la libertà di insegnamento, consento. Ma, intendiamoci: la scuola privata deve avere le stesse responsabilità della scuola pubblica e gli insegnanti debbono avere lo stesso trattamento giuridico, gli stessi controlli ed una valutazione di servizio corrispondente. Bisogna impedire che le scuole private abbiano il sopravvento su quelle dello Stato. (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Vorrei comunicarvi qualche dato statistico circa la situazione delle scuole medie in Italia, in ordine alle scuole statali ed alle scuole non statali. Comunico tali dati con tutte le riserve che possono essere fatte sui dati statistici.

Si fa riferimento all'anno scolastico 1947-48 ed i dati sono gli ultimi pubblicati; li desumo dalla « Guida D ». Gli istituti non statali di istruzione media e media superiore sono 3.770. Di questi, 1.796 appartengono ad istituti reli-

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti) 63<sup>a</sup> RIUNIONE (30 gennaio 1952)

giosi, 783 a persone fisiche, 678 a Comuni e Province, 76 a Società; 437 ad Enti privati.

Altri dati: la proporzione delle scuole non statali (medie e superiori) rispetto alle statali è del 45 per cento. Circa la metà; però questa proporzione assume un aspetto molto diverso se si calcolano altri valori: gli alunni non statali sono il 24 per cento; gli insegnanti delle scuole non statali sono il 30 per cento.

**BANFI.** Ringrazio il collega Tonello dell'appoggio dato, ma non vorrei però che tale appoggio venisse a far interpretare il mio pensiero in maniera diversa da quello che è. Non voglio entrare ora in questioni di carattere generale: per conto mio non ho nessuna obbiezione contro la libertà dell'insegnamento. Quello che segnalo è la mancanza di controllo da parte dello Stato sull'insegnamento privato. Le due questioni sono differenti.

Comunque, per quello che riguarda la questione adesso in discussione, a me pare che risulti dallo stesso disegno di legge la differenza che il legislatore stabilisce fra le scuole statali e quelle non statali, allorché per le prime esso assume le valutazioni come dato positivo a favore del candidato, valutazioni che vengono concreteate nelle qualifiche di « ottimo », di « valente », di « buono ». Analoga valutazione, invece, non viene fatta per gli insegnanti delle scuole non statali. Ciò vuol dire che mentre vengono valutate le capacità degli insegnanti e si garantisce che tale valutazione venga fatta da un'autorità riconosciuta, per le scuole non statali manca tale fiducia nella valutazione del dirigente della scuola, cui non è attribuita nessuna valida funzione valutativa. Vi è semplicemente questo, di comune, fra l'insegnante della scuola parificata e quello della scuola statale, cioè che essi hanno fatto lezione. Ma fare lezione non significa dimostrare una capacità didattica. Mi sembra che l'unico elemento, quindi, comune ai fini del concorso, sia semplicemente quello di avere fatto lezione, senza che vi sia un controllo sulla capacità delle lezioni impartite.

Si obietta dal collega Lovera: se riconoscete la validità dell'insegnamento privato per quanto riguarda gli studenti, non potete non riconoscere tale validità anche nei confronti degli insegnanti. Osservo che la scuola può dare risultati positivi anche se un determinato

insegnante abbia dato risultati negativi. Nella scuola intervengono altri elementi (altri insegnamenti, mezzi didattici, direzione e via dicendo) i quali permettono che venga riconosciuto il valore di un istituto, senza con ciò riconoscere che un determinato insegnante di quell'istituto abbia impartito un insegnamento fruttuoso.

Un altro punto su cui voglio soffermarmi è che noi non dobbiamo fare un'astratta questione di parità, ma dobbiamo porci una questione di diritto. Insisto sul fatto che l'insegnante, il supplente della scuola di Stato è ammesso secondo una graduatoria congegnata in modo che sono preferiti i primi in graduatoria, ed altri, invece, rimangono esclusi. Che cosa avviene, invece, per le scuole private? Avviene che chiunque appartenga alla graduatoria può essere scelto, anche se ultimo. Onde avremo questo fatto: che un insegnante riconosciuto di minori meriti, per il solo fatto di essere prescelto da una scuola privata, senza dare in più nessuna garanzia sul suo insegnamento, supera di parecchi punti altri insegnanti i quali, anche se di maggior merito, non hanno potuto essere assorbiti nella scuola pubblica.

Questa mi pare una ingiustizia nei riguardi degli insegnanti che non può essere accettata da noi.

Come vedete, nell'esame di questa materia non mi ispiro a principi astratti. Si tratta per me, invece, di un principio di giustizia, quello di non mettere al primo posto chi dovrebbe stare al secondo; è questione, insomma, del principio elementare che fa obbligo di non invertire i valori, in modo da scuotere la fiducia degli insegnanti nella giustizia.

**DELLA SETA.** Mi associo alle osservazioni del collega Banfi. Sbarazziamo il terreno da ciò che può essere preoccupante perché di ordine generale; il problema della scuola privata sarà trattato in sede di riforma scolastica; quando, peraltro, non lo sappiamo. Non intendiamo certo, neppure, fare espellere dalla scuola privata gli insegnanti che ora vi prestano la loro opera. Non abbiamo certo in mente ciò, tanto più che io stesso fui insegnante privato.

La preoccupazione è solo quella di carattere pedagogico. La scuola privata deve essere

## VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

63<sup>a</sup> RIUNIONE (30 gennaio 1952)

«parificata» nel senso più proprio del termine. Non solo essa, quindi, rilascerà diplomi validi, ma dovrà anche esigere dagli insegnanti gli stessi titoli necessari perchè essi possano insegnare nella scuola pubblica. Seguendo il ragionamento del senatore Lovera, diciamo che se la scuola privata rilascia titoli che abbiano lo stesso valore di quella pubblica, anche coloro che sono chiamati ad insegnare nella scuola privata, debbono offrire le stesse garanzie che offrono gli insegnanti di Stato.

**MAGRÌ, relatore.** V'è già una legge in questo senso.

**DELLA SETÀ.** Noi non chiediamo altro.

**LOVERA.** L'argomentazione del collega Banfi mi pare un po' speciosa. Pur riconoscendo, infatti, che un istituto legalmente riconosciuto possa avere un insegnante non alla altezza della situazione, tuttavia, se ammettiamo che il detto istituto ha acquisito un prestigio ed una fama, ciò significa che gli altri insegnanti sono meritevoli. Infatti, domando: se neghiamo il valore degli insegnanti, in che cosa consisterebbe il valore dell'istituto?

In secondo luogo, per quanto riguarda la posizione in graduatoria, rilevo che non concorrono a formarla solamente elementi professionali, ma anche titoli diversi come il fatto di essere stato partigiano, di avere prestato servizio militare, di essere orfano di guerra. Con ciò può avvenire che colui il quale sarebbe per ragioni didattiche ai primi posti in graduatoria, finisce in coda per non essere in possesso di quei titoli.

Con che non voglio negare il valore della graduatoria, ma neppure penso che le si debba dare un valore esclusivamente didattico. D'altra parte nella cernita degli insegnanti, l'istituto privato deve scegliere fra gli abilitati; e solo quando sia esaurita questa cernita, fa la sua scelta fra i semplici laureati.

**MAGRÌ, relatore.** Credo, ormai, che la discussione sia stata molto ampia. Anzitutto, mi rifaccio alle parole del collega Lovera: forse il senatore Banfi da molti anni è lontano dalla scuola media e probabilmente non ha presente il terrore dei presidi nel dovere assumere certi primi in graduatoria, fra i quali spesso figurano laureati anteriormente al 1925, con venti anni di supplenza, i quali costituiscono, purtroppo, la più grave preoccupazione.

La questione non verte quindi sulla graduatoria, ma sulla abilitazione. E a questo proposito siamo indubbiamente di fronte ad uno stato di fatto anormale. In effetti noi stiamo discutendo di qualche cosa che, nel suo fondo, non è legale: la valutazione di titoli che sono stati acquistati, diciamolo pure, contro legge. Nessuno dovrebbe potere insegnare per legge in una scuola, sia pubblica, sia privata, senza abilitazione. Purtroppo la situazione è tale da otto anni, che vi sono medici che esercitano senza abilitazione e vi sono insegnanti che insegnano senza abilitazione. Ma tanto avviene sia per la scuola pubblica come per la scuola privata; e se non vogliamo riconoscere l'insegnamento effettuato senza l'abilitazione, non dobbiamo discriminare fra scuola pubblica e scuola privata.

Per quanto riguarda la qualifica, la questione è un'altra. Il rapporto che intercorre fra il professore, l'alunno e lo Stato è diverso dal rapporto che intercorre fra il professore e il preside. Infatti, mentre il rapporto fra professore, alunno e Stato ha un valore pienamente legale, tanto che il titolo rilasciato sulla parola del professore è riconosciuto legalmente, il rapporto fra il professore e il preside è giusto che non abbia un pieno riconoscimento; e a ragione la legge stabilisce che la qualifica, che il preside dà al professore che ha scelto, sia tenuta da parte. Non così il titolo di insegnamento a cui, ripeto, lo Stato dà pieno valore legale. Nè si obbietti che noi non sappiamo se un determinato insegnamento sia fruttuoso, perchè anche nelle scuole pubbliche avviene che insegnanti, primi in graduatoria, hanno poi dato una scarsa prova didattica. Che possiamo farci? Non possiamo certo addentrarci in simili particolari. Sappiamo che essi hanno insegnato: il loro insegnamento ha avuto valore legale e ciò è quanto fino ad oggi è sempre avvenuto. Si deve riconoscere, quindi, il titolo di insegnamento prestato sia nella scuola statale, che in quella pubblica, così come si fa, allo stato delle cose, quando sivaluta l'insegnamento privato anche ai fini dell'attribuzione di una supplenza. È un dato di fatto acquisito; e noi violeremmo gravemente dei diritti quesiti se oggi, dopo una prassi inveterata, volessimo alterare la situazione.

**SEGANI, Ministro della pubblica istruzione.** Mi associo alle considerazioni del relatore, e

aggiungo alcuni dati di fatto riguardanti il presente provvedimento.

In primo luogo: nessuna voce sindacale ci è pervenuta in contrasto Anzi, il Sindacato della scuola media, che riunisce insegnanti di tutti i partiti, ha dato la sua approvazione a questo progetto; e tanto meno vi è stata discordanza per l'inciso su cui si è dibattuto D'altra parte, la situazione sulla quale si è accesa la discussione non è più di fatto, ma di diritto, e da molti anni. La parificazione dei titoli di insegnamento nella scuola privata e di insegnamento nella scuola pubblica, è infatti, a certi effetti (quello delle graduatorie annuali, per esempio), acquisita. Le obbiezioni, che sono state sollevate in merito, forse sono confortate da qualche situazione locale, ma non rispondono alla situazione generale. Abbiamo perfino insegnanti abilitati che preferiscono ancora avere un incarico nella scuola privata, purchè in un centro vicino alla propria sede o più interessante per i loro studi, piuttosto che insegnare in scuole pubbliche di centri lontani; e vi sono insegnanti davvero di valore che preferiscono la scuola privata. Ma essi sanno che il loro insegnamento costituisce un titolo per i futuri incarichi e concorsi nelle scuole pubbliche.

BANFI. Ciò danneggia ancor più la scuola pubblica.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Niente affatto, ed approvando l'emendamento soppressivo commetteremmo un'ingiustizia ed un torto a quegli insegnanti che hanno sempre contatto sulla legge; ed, inoltre, violeremmo la norma costituzionale che, ammettendo un principio di parità, ci vieta norme dirette contro la scuola privata. Dobbiamo cominciare a realizzare tale principio, dando valore eguale a questi titoli, tanto più che non è vero che l'insegnamento privato sia così deteriore come è stato dipinto: vi saranno delle eccezioni, ma queste non possono influire sul giudizio generale.

BANFI. Vorrei pregarla di rendere pubbliche le revoche.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho deciso quattro revoche di parificazioni, tra cui una ad un istituto religioso. Queste revoche sono rese pubbliche, man mano che le decidiamo; non ho nessuna difficoltà a comunicarle, ad esempio, ai presidenti delle Commissioni parlamentari.

Noi commetteremmo una grave ingiustizia verso i valenti insegnanti di scuole parificate se eliminassimo l'inciso della lettera *a*), di cui il senatore Banfi chiede la soppressione e che non danneggia affatto gli insegnanti delle scuole pubbliche.

Sono questi gli ultimi argomenti, oltre quelli espressi dai vari oratori già intervenuti, che mi inducono a chiedere la conferma del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte della lettera *a*) del numero 3 fino alle parole: «Insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati».

Chi approva questa prima parte è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Banfi tendente a sopprimere le ultime parole «o legalmente riconosciuti». Resta chiaro che chi vota contro l'emendamento soppressivo, vota per il mantenimento delle parole «o legalmente riconosciuti». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto, allora, ai voti l'intiera lettera *a*) nel testo trasmesso dalla Camera.

(È approvata).

Metto ai voti le lettere *b*) e *c*).

(Sono approvate).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12,20.